

## Foglio informativo

---

Questo foglio informa le persone che raggiungono l'età di pensionamento sulle modalità di riscossione del loro capitale di vecchiaia secondo il regolamento di previdenza professionale LPP dell'Agrisano Pencas.

### Principio di base:

Età ordinaria di pensionamento (età di pensionamento) – Articolo 4 Cpv. 2:

- Le donne raggiungono l'età ordinaria di pensionamento il primo giorno del mese che segue il compimento del loro 64° anno di età.
- Gli uomini raggiungono l'età ordinaria di pensionamento il primo giorno del mese che segue il compimento del loro 65° anno di età.

Una persona è assicurata se sono soddisfatti i seguenti criteri:

- La persona esercita un'attività lucrativa fino al raggiungimento dell'età di pensionamento
- Il suo salario supera CHF 1 792.50 (situazione 2022) al mese e
- il rapporto di lavoro dura più di 3 mesi (senza interruzione di più di 3 mesi).

Importante: se il salario lordo AVS diminuisce al punto che la persona non raggiunge più il salario sopra citato o se l'uscita di servizio avviene prima della fine del mese in cui la persona raggiunge l'età di pensionamento, avviene la cessazione della previdenza professionale obbligatoria e di conseguenza la persona non è più assicurata.

Forme di riscossione dell'aver di vecchiaia al pensionamento:

### Rendita di vecchiaia – Articolo 14:

- Se fino al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento la persona assicurata sottostà all'obbligo assicurativo ai sensi della LPP, essa ha diritto al versamento di una rendita.
- Caso particolare: se al momento dell'inizio della rendita LPP, la rendita di vecchiaia annua è inferiore al 10% della rendita annua minima (situazione 2022 CHF 14 340.00 = CHF 1 434.00 all'anno), invece della rendita stessa sarà versata una rendita capitalizzata unica secondo l'articolo 8 cpv. 3.
- Persone che non si mettono in contatto con il nostro istituto di previdenza saranno automaticamente contattate a tempo debito dall'Agrisano Pencas circa il versamento della prestazione.

### Possibilità di scelta riguardo al versamento in capitale dell'aver di vecchiaia – Articolo 14 cpv. 6:

- Invece della rendita di vecchiaia o del valore attuale risultante da quest'ultima, la persona assicurata – con riserva delle disposizioni all'art. 8 cpv. 3 e 4 – può chiedere il versamento di una parte o dell'intero avere di vecchiaia sotto forma di prestazione in capitale.
- La relativa richiesta scritta deve essere inoltrata al più tardi 1 mese prima di raggiungere l'età ordinaria di pensionamento.
- Una tale richiesta è irrevocabile

### Pensionamento anticipato – Articolo 14 cpv. 4:

- Una persona assicurata può andare anticipatamente in pensione con il compimento del 58esimo anno di età. È necessario comunicare tale volontà in anticipo all'Agrisano Pencas.

Per ulteriori informazioni o richieste di chiarimento il team dell'Agrisano Pencas è volentieri a Sua disposizione.